

**QUESITO N. 1: Richiesta Capitolato Tecnico**

Dal Bando si evince la presenza del Capitolato Tecnico come ulteriore documentazione.

Tra i documenti di gara non sembra essere pubblicato. E' possibile integrare la documentazione con tale documento?

**RISPOSTA al QUESITO 1**

In luogo del capitolato tecnico, trova applicazione il Format di Proposta Tecnico Gestionale (Allegato 1 all'RdO), che ne assume funzione sostitutiva ai fini della presente procedura.

**QUESITO N. 2: chiarimento rispetto ai vincoli di partecipazione:**

A pagina 10 si legge:

“- ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola proposta in qualità di proponente, in forma singola o associata, pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte. Il partecipante che presenta una proposta in qualità di proponente, in forma singola o associata, potrà partecipare ad altre proposte in qualità di subappaltatore;

- è possibile la partecipazione in qualità di subappaltatore a più di una proposta anche nei casi in cui il soggetto abbia partecipato alla stessa procedura in qualità di proponente singolo o consociato;

- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, è vietato partecipare anche in forma individuale;

- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;”

A pagina 12 invece è riportato:

- “Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte.”

**I criteri indicati nelle due pagine sembrano contraddirsi. Quale vincolo occorre considerare per la partecipazione al bando?**

**RISPOSTA al QUESITO 2**

**Ogni soggetto può essere proponente (singolo o associato) in una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte le proposte coinvolte.**

Le indicazioni di pagina 10 non sono in contraddizione, ma specificano le eccezioni relative alla partecipazione come subappaltatore, chiarendo che:

- un soggetto può essere proponente una sola volta;
- **lo stesso soggetto può invece partecipare a più proposte come subappaltatore**, anche se è già proponente in un'altra candidatura;
- **chi partecipa come proponente in forma associata (RTI, consorzio, rete) non può presentarsi anche singolarmente.**

La frase di pagina 12 (“Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura...”) va quindi interpretata come riferita esclusivamente al ruolo di proponente, non al ruolo di subappaltatore.

### **QUESITO N. 3: soggetti proponenti**

Vorremmo coinvolgere nel raggruppamento un'Autorità di Sistema Portuale (qualificata come ente pubblico non economico e soggetto istituzionale del sistema portuale nazionale), ci confermate che la stessa è ammessa a partecipare alla presente procedura e che possa essere inclusa fra i soggetti proponenti del raggruppamento?

Se non fosse possibile inserirla nel raggruppamento proponente potremmo rivolgerci a loro con il ruolo di end-user qualificato/stakeholder?

### **RISPOSTA al QUESITO 3**

Tenuto conto di quanto riportato a pagina 4 dell'RdO, dove si specifica la categoria dei soggetti ammessi all'iniziativa, e considerato che l'elencazione è formulata “a titolo non esaustivo”, si ritiene ammissibile l'estensione della partecipazione anche a Operatori Economici non espressamente menzionati, purché coerenti con la natura e le finalità dell'iniziativa.

Si ritiene, pertanto, ammissibile la partecipazione dell'Autorità di Sistema Portuale, in quanto ente pubblico non economico e soggetto istituzionale del sistema portuale nazionale, quale componente del raggruppamento proponente, laddove essa assuma un ruolo coerente con la natura dell'iniziativa e con le attività progettuali previste.

Qualora non si intendesse inserirla tra i soggetti proponenti, è comunque possibile coinvolgerla in qualità di end-user qualificato o stakeholder.

### **QUESITO N. 4: Chiarimento requisito di ammissibilità per maturità tecnologica**

Rispetto al requisito di maturità del progetto dichiarato a pag.4 del bando e pari ad un minimo di TRL 6 (requisito di ammissibilità), si intende il livello che deve essere presente all'inizio del progetto proposto o quello che deve essere traguardato al suo termine?

### **RISPOSTA al QUESITO 4**

Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta.**

Pertanto, il livello TRL 6 rappresenta una condizione minima iniziale di accesso alla procedura e non un obiettivo da conseguire al termine delle attività progettuali.

#### **QUESITO N. 5: Chiarimenti**

- Si chiede di confermare se il requisito di TRL 6 (pag. 4 del documento RDO) debba essere posseduto già alla data di presentazione dell'offerta oppure possa essere conseguito quale risultato del progetto.
- Si chiede di precisare se ASI preveda di mettere a disposizione dataset, ambienti di test e/o interfacce di integrazione, oppure se tali elementi debbano intendersi integralmente a carico del proponente.
- Si chiede di confermare se, nell'ambito della procedura, sia ammessa la partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di organismi di ricerca pubblici, in coerenza con quanto previsto dal bando (pag. 10 del documento RDO) e con gli eventuali criteri premiali connessi alla loro presenza.
- Si chiede di confermare se, con riferimento al requisito di "prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale" (pag. 30 del documento RDO), possa ritenersi sufficiente un ambiente virtuale o simulato, corredato da dataset rappresentativi.
- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.
- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e resilience-by-design per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

#### **RISPOSTA al QUESITO 5**

- Si chiede di confermare se il requisito di TRL 6 (pag. 4 del documento RDO) debba essere posseduto già alla data di presentazione dell'offerta oppure possa essere conseguito quale risultato del progetto.

Si veda la risposta fornita per il Quesito n. 4 che si riporta di seguito per comodità:

*Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta.***

- Si chiede di precisare se ASI preveda di mettere a disposizione dataset, ambienti di test e/o interfacce di integrazione, oppure se tali elementi debbano intendersi integralmente a carico del proponente.

Si precisa che l'Agenzia Spaziale Italiana non prevede la messa a disposizione di dataset, ambienti di test o interfacce di integrazione nell'ambito del presente bando. Tali elementi, ove necessari allo

sviluppo delle attività progettuali, sono integralmente a carico dei proponenti, che dovranno pertanto garantirne la disponibilità, l'adeguatezza e la conformità ai requisiti tecnici e normativi applicabili.

- Si chiede di confermare se, nell'ambito della procedura, sia ammessa la partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di organismi di ricerca pubblici, in coerenza con quanto previsto dal bando (pag. 10 del documento RDO) e con gli eventuali criteri premiali connessi alla loro presenza.

Si conferma quanto riportato nel testo del bando.

- Si chiede di confermare se, con riferimento al requisito di “prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale” (pag. 30 del documento RDO), possa ritenersi sufficiente un ambiente virtuale o simulato, corredato da dataset rappresentativi.

Si conferma che, ai fini del requisito relativo alla disponibilità di un “prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale”, può ritenersi sufficiente la predisposizione di un ambiente virtuale o simulato, purché adeguatamente documentato e corredato da dataset rappresentativi che consentano di verificare in modo attendibile le funzionalità e le prestazioni del software sviluppato.

- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.

Si veda la risposta fornita con il successivo Chiarimento n. 12.

- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

Si veda la risposta fornita con il successivo Chiarimento n. 13.

Il Bando non richiede requisiti minimi, né specifici standard di riferimento in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché su modalità di verifica, validazione e collaudo; possono essere applicabili standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati, giustificati ed adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo o vincolante, quelli citati nel quesito (NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034) e/o altri analoghi, quali ad esempio IEEE 1012-2024, ECSS-E-ST-40C, ECSS-Q-ST-80C (disponibili liberamente su [www.ecss.nl](http://www.ecss.nl)).

#### **QUESITO N. 6: Tematiche disciplinari**

Nel bando è indicato che le aree tematiche disciplinari dell'iniziativa da sviluppare sono: sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio: es. re-routing/cloud.

E' richiesto che il singolo progetto indirizzi TUTTE le tematiche indicate o è scelta del partecipante sviluppare una o più di tali tematiche? In caso sia a scelta del partecipante, è premiante tra i criteri di aggiudicazione indirizzare più tematiche contemporaneamente?

#### **RISPOSTA al QUESITO 6**

Si precisa che le aree tematiche disciplinari indicate nel bando (sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio) costituiscono l'ambito complessivo dell'iniziativa. È pertanto facoltà del soggetto partecipante sviluppare una proposta progettuale che ricada in una o più delle suddette aree tematiche, in coerenza con le proprie competenze e con gli obiettivi della linea di intervento.

L'eventuale scelta di affrontare più aree tematiche all'interno della medesima proposta non costituisce, di per sé, un elemento premiante, salvo quanto espressamente previsto dai criteri di valutazione riportati al paragrafo 12 "Valutazione dell'Offerta Tecnica" (p. 35) del bando.

#### **QUESITO N. 7: Obiettivo TRL**

Il bando indica che i progetti di ricerca dovranno possedere un requisito di maturità minimo di TRL 6 (requisito di ammissibilità). Tale requisito è da intendersi come requisito di ammissibilità ad inizio progetto (pertanto con l'obiettivo finale di avere un TRL finale maggiore di 6) o come requisito di ammissibilità come obiettivo di fine progetto?

#### **RISPOSTA al QUESITO 7**

Con riferimento al quesito formulato, Si veda la risposta fornita al Quesito n. 4 pubblicato.

Si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta**.

Pertanto, il livello TRL 6 rappresenta una condizione minima iniziale di accesso alla procedura e non un obiettivo da conseguire al termine delle attività progettuali.

#### **QUESITO N. 8: Aree tematiche**

In relazione alle aree tematiche di cui a pag. 3 dell'avviso, è necessario che la proposta sia indirizzata ad una sola area tematica o è possibile selezionarne più di una?

#### **RISPOSTA al QUESITO 8**

Si veda la risposta al quesito n. 6.

È possibile presentare una proposta progettuale riferita a una o più aree tematiche tra quelle indicate nel bando.

Le aree disciplinari (sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio) definiscono l'ambito complessivo dell'iniziativa.

La scelta di includere più aree tematiche non costituisce, di per sé, un elemento premiante, salvo quanto previsto dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (par. 12 del bando).

### **QUESITO N. 9: attività non subappaltabili**

Le attività dichiarate non subappaltabili nel bando a pag. 8:

- Progettazione dei sistemi critici (system design & architecture);
- Project Management;
- Supervisione dei requisiti;
- Integrazione finale e validazione dei sistemi;

lo sono totalmente oppure, in forma parziale, possono invece essere subappaltate per una quota inferiore al 50%?

### **RISPOSTA al QUESITO 9**

Le attività “**non subappaltabili**” non possono essere affidate a terzi, né totalmente né parzialmente.

### **QUESITO N. 10: Richiesta di proroga**

Con riferimento alla procedura presente, si evidenzia, che vista la necessità di includere in un RTI di partenariato un OdR e una Università, sorge la necessità di avere del tempo aggiuntivo per la preparazione della documentazione amministrativa richiesta all'RTI.

Pertanto si richiede formalmente una proroga di 20 giorni ai termini di scadenza della procedura.

### **RISPOSTA al QUESITO 10**

La richiesta di proroga dei termini è attualmente in corso di valutazione da parte della Stazione Appaltante e potrà essere accolta, con apposito provvedimento, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Si rappresenta, tuttavia, che, in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT, l'eventuale proroga, ove concessa, sarà contenuta entro un termine massimo non oltre il 5 giugno 2026.

### **QUESITO N. 11: Requisito di capacità tecnica**

Con riferimento al requisito di ‘capacità tecnica’ previsto al paragrafo 5.3 del bando, che richiede il possesso di comprovata esperienza pregressa di almeno 3 anni in uno o più dei settori indicati, si chiede cortesemente un chiarimento per quanto segue.

Nel caso di partecipazione alla procedura come OE da parte di una società consortile a responsabilità limitata (Space It UP S.c.a.r.l.) costituita in data recente (giugno 2024) e quindi priva di uno storico triennale proprio, è possibile soddisfare il requisito di esperienza tecnica facendo riferimento all’esperienza maturata dai soggetti partecipanti alla società (soci), adeguatamente documentata o il requisito deve essere posseduto direttamente e integralmente dalla Società stessa?

### **RISPOSTA al QUESITO 11**

In relazione al quesito formulato, si rappresenta che il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 5.3 deve essere posseduto dall’operatore economico partecipante alla procedura.

Il bando disciplina espressamente le modalità di soddisfacimento dei requisiti in caso di partecipazione in forma consortile, distinguendo tra le diverse tipologie di consorzi di cui all’articolo 65 del Codice, per le quali è ammesso il ricorso ai requisiti delle consorziate nei limiti ivi previsti.

Pertanto, nel caso di partecipazione in forma singola da parte di una società consortile a responsabilità limitata, i requisiti devono essere posseduti direttamente dalla medesima, non essendo automaticamente estensibili quelli maturati dai singoli soci.

Resta ferma la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dalla normativa vigente, quali l’avvalimento o la partecipazione in forma aggregata, nei limiti e alle condizioni previste dalla lex specialis di gara.

### **CHIARIMENTO N. 12: Integrazione delle risposte al Quesito n.5**

- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.

L’iniziativa, pur promuovendo lo sviluppo di filiere industriali dual use inteso, nel presente contesto, come integrazione di capacità tecnologiche e applicative utili sia al settore civile sia a quello della difesa, non implica attività o contenuti classificati.

Non sono stati definiti requisiti o fissati standard di sicurezza quali criteri di ammissibilità, né sono previsti vincoli o requisiti specifici relativi agli ambienti di test fisici e virtuali, ai dati dual-domain, ai requisiti di accreditamento o alle modalità di trattamento e classificazione dei dati.

La definizione di tali aspetti è pertanto rimessa alle proposte progettuali, che dovranno essere definite ed elaborate anche sulla base delle buone pratiche in uso. A tal fine si evidenzia l’importanza di prevedere e garantire il rispetto di requisiti di sicurezza, sia fisica sia delle informazioni, e si richiama l’esigenza di adottare misure proporzionate ai rischi (approccio risk-based), anche mediante l’utilizzo o la predisposizione di ambienti di test, infrastrutture e sistemi dedicati, adeguatamente protetti rispetto a potenziali vulnerabilità o tentativi di intrusione.

### **CHIARIMENTO N. 13: Integrazione delle risposte al Quesito n.5**

- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

Il Bando non richiede requisiti minimi, né specifici standard di riferimento in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché su modalità di verifica, validazione e collaudo; possono essere applicabili standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati, giustificati ed adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo o vincolante, quelli citati nel quesito (NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034) e/o altri analoghi, quali ad esempio IEEE 1012-2024, ECSS-E-ST-40C, ECSS-Q-ST-80C (disponibili liberamente su [www.ecss.nl](http://www.ecss.nl)).

### **QUESITO N. 14: Avvalimento**

Lo scrivente operatore economico, interessato a partecipare alla procedura in epigrafe, ha provveduto a un'attenta disamina di tutta la documentazione di gara, con particolare riguardo al Bando RdO, al Disciplinare Telematico (Allegato 3.2), ai Modelli di dichiarazione (1, 2.a e 2.b) e al Patto d'Integrità.

All'esito di tale verifica si è constatato che l'istituto dell'avvalimento – disciplinato dall'**art. 104 del D.Lgs. 36/2023** – non forma oggetto di una specifica ed autonoma regolamentazione nell'ambito degli atti di gara, non essendo dedicato ad esso alcun paragrafo o articolo del Bando o del Disciplinare Telematico.

Nondimeno, l'istituto risulta **implicitamente contemplato e presupposto** dalla documentazione di gara in due distinti contesti:

**Modelli 2.a e 2.b** (Dichiarazioni per RTI costituiti e costituendi): entrambi i modelli contengono, tra le dichiarazioni sostitutive obbligatorie del raggruppamento, l'impegno a garantire che nessuna delle imprese partecipanti al RTI partecipi alla medesima gara contemporaneamente, tra l'altro, *«in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta»*. Il riferimento espresso all'impresa ausiliaria presuppone, in modo inequivoco, l'ammissibilità del ricorso all'avvalimento nella presente procedura.

**Patto d'Integrità, Articolo 5:** il medesimo documento, nel disciplinare i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, prevede espressamente che *«nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria»*. Tale previsione, inserita in un documento contrattuale vincolante, conferma ulteriormente che l'avvalimento è non solo ammesso ma esplicitamente regolato, quanto agli adempimenti formali, dagli atti di gara.

Tanto premesso, e pur ritenendo che le evidenze documentali sopra riportate depongano in modo inequivoco nel senso dell'ammissibilità dell'avvalimento, lo scrivente formula il presente quesito per mero scrupolo di completezza, muovendo da una considerazione di ordine sistematico che appare dirimente.

La presente procedura è **espressamente disciplinata dal D.Lgs. 36/2023**, come puntualmente indicato nel Bando RdO («procedura aperta con negoziazione esperita in attuazione dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023»). Ne discende che **all'intera procedura si applicano, in via cogente e inderogabile, gli istituti previsti dalla normativa di riferimento**.

L'avvalimento, nella cornice del D.Lgs. 36/2023, non costituisce una facoltà che la stazione appaltante possa **discrezionalmente escludere o limitare** in assenza di una norma primaria che lo consenta o di una motivazione fondata sulla natura strettamente personale del requisito.

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante, a tutti i soggetti interessati per univoca interpretazione degli atti, di voler **confermare che sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento** ai sensi e nei limiti di cui all'**art. 104 del D.Lgs. 36/2023**, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal Par. 5.3 del Bando RdO (**esperienza progressa triennale, composizione del team, disponibilità di facilities e attrezzature**).

#### **RISPOSTA al QUESITO 14**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
2. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso ASI, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si conferma pertanto l'ammissibilità dell'avvalimento, anche con riferimento ai requisiti di cui al par. 5.3, nei limiti e secondo le modalità applicative sopra indicate.

**QUESITO N. 15: Consulenti assimilabili ai dipendenti**

E' possibile per un operatore economico (impresa e/o ente di ricerca) imputare sul progetto quali spese di personale quelle relative a incarichi professionali con partita IVA e in caso affermativo quali tipologia di requisiti devono soddisfare i relativi contratti professionali?

**RISPOSTA al QUESITO 15**

1. se l'OE è una PA, gli incarichi professionali con partita IVA resi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. sono assimilabili al costo del lavoro e riportabili nella sezione del PSS Labour Cost. In linea di massima, le predette prestazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- oggetto corrispondente a competenze e obiettivi dell'OE
- impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne
- temporaneità e alta qualificazione della prestazione
- determinazione preventiva di oggetto, durata e compenso

2. Per i privati ci sono le istruzioni compilazione COMAP (Vedasi foglio di lavoro "ORGANICO")

**QUESITO N. 16: Rinnovo richiesta di proroga**

Con riferimento alla presente procedura, in considerazione di quanto già comunicato da Codesta Stazione Appaltante, si resta in attesa della proroga del termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte fino al 5 giugno 2026, anche al fine di consentire la composizione di raggruppamenti che possano esprimere al meglio le proprie potenzialità in conformità con le Vostre esigenze.

**RISPOSTA al QUESITO 16**

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026).

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

### **QUESITO N. 17: Richiesta di proroga**

A seguito delle informazioni e degli approfondimenti emersi durante l'incontro di presentazione del bando del 4 maggio 2026, considerato il forte interesse a tenerne conto nella predisposizione della candidatura, si richiede una proroga di 3 settimane rispetto all'attuale data di scadenza del 23/05/2026.

### **RISPOSTA al QUESITO 17**

Si veda la risposta al quesito n. 10.

La richiesta di proroga dei termini è attualmente in corso di valutazione da parte della Stazione Appaltante e potrà essere accolta, con apposito provvedimento, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Si rammenta, tuttavia, che, in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT, l'eventuale proroga, ove concessa, sarà contenuta entro un termine massimo non oltre il 5 giugno 2026.

### **QUESITO N. 18: Consorzio scarl e consorziata esecutrice**

Si rappresenta che il consorzio di tipo aperto (da statuto è previsto che il consorzio può avvalersi delle strutture e del personale dei consorziati) Marte Scarl, società consortile a responsabilità limitata, costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e segg. del Codice Civile, intende partecipare alla procedura in qualità di soggetto capofila di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituendo ed indicare una delle imprese socie/consorziate quale "esecutrice" di parte delle attività progettuali.

Alla luce di quanto sopra, si richiedono i seguenti chiarimenti:

#### **1. Attestazione capacità tecnica**

Ai fini dell'attestazione della capacità tecnica il consorzio Marte scarl può avvalersi, attraverso l'istituto dell'avvalimento, dell'esperienza maturata in uno dei settori, dell'azienda consorziata che sarà esecutrice di alcune attività progettuali?

#### **2. Ammissibilità della configurazione proposta**

Si chiede conferma che il suddetto consorzio/società consortile scarl partecipante in RTI costituendo possa indicare una propria consorziata quale esecutrice di parte delle attività (con i dipendenti della consorziata), mantenendo al contempo lo svolgimento diretto di ulteriori attività da parte del consorzio stesso (con i propri dipendenti), con una chiara ripartizione di ruoli, responsabilità e costi.

#### **3. Qualificazione del rapporto consorzio-consorziata esecutrice**

Con riferimento alla configurazione sopra descritta, si chiede di confermare che le attività svolte dalla consorziata esecutrice possano essere considerate come parte integrante dell'organizzazione operativa del consorzio scarl partecipante in RTI costituendo e che, ove correttamente dichiarata in sede di offerta (indicazione della consorziata esecutrice, ripartizione delle attività, ecc.), non debba essere qualificata come subappalto o come prestazioni rese da soggetto terzo e, pertanto, non soggetta a contrattualizzazione.

#### **4. Modalità di rendicontazione dei costi**

In coerenza con quanto sopra, si chiede di chiarire se sia corretto impostare la rendicontazione prevedendo:

- a. imputazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.);
- b. trasmissione, da parte della consorziata, della documentazione di supporto (timesheet, evidenze di costo, ecc.) al consorzio, ai fini della rendicontazione complessiva.

#### **5. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie**

Si chiede inoltre di confermare che, nel caso in cui la consorziata sia qualificata come esecutrice (e non come fornitore/subappaltatore), il trasferimento della quota parte del contributo dal consorzio alla consorziata possa avvenire mediante meccanismi interni di ribaltamento dei costi/proventi di progetto, senza necessità di emissione di fattura per prestazioni di servizi.

### **RISPOSTA al QUESITO 18**

#### **1. Attestazione capacità tecnica**

Ai fini dell'attestazione della capacità tecnica il consorzio Marte S.C.a.r.l. può avvalersi, attraverso l'istituto dell'avvalimento, dell'esperienza maturata in uno dei settori, dell'azienda consorziata che sarà esecutrice di alcune attività progettuali?

### **RISPOSTA**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
2. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso ASI, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché

le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **2. Ammissibilità della configurazione proposta**

Si chiede conferma che il suddetto consorzio/società consortile S.C.a.r.l. partecipante in RTI costituendo possa indicare una propria consorziata quale esecutrice di parte delle attività (con i dipendenti della consorziata), mantenendo al contempo lo svolgimento diretto di ulteriori attività da parte del consorzio stesso (con i propri dipendenti), con una chiara ripartizione di ruoli, responsabilità e costi.

### **RISPOSTA**

In sede di offerta, la S.C.a.r.l. deve indicare le attività che saranno eseguite dalla propria consorziata e quali saranno in capo alla S.C.a.r.l.. La consorziata esecutrice utilizzerà i propri dipendenti, così come la S.C.a.r.l. userà i propri. Nei confronti della Stazione Appaltante, la S.C.a.r.l. (come mandante o mandataria del RTI) rimane responsabile dell'intera quota di prestazione assunta.

## **3. Qualificazione del rapporto consorzio–consorziata esecutrice**

Con riferimento alla configurazione sopra descritta, si chiede di confermare che le attività svolte dalla consorziata esecutrice possano essere considerate come parte integrante dell'organizzazione operativa del consorzio S.C.a.r.l. partecipante in RTI costituendo e che, ove correttamente dichiarata in sede di offerta (indicazione della consorziata esecutrice, ripartizione delle attività, ecc.), non debba essere qualificata come subappalto o come prestazioni rese da soggetto terzo e, pertanto, non soggetta a contrattualizzazione.

### **RISPOSTA**

L'affidamento delle prestazioni alle consorziate esecutrici designate non costituisce subappalto. Affinché ciò sia valido, il Consorzio stabile deve indicare espressamente, in sede di offerta, per quali consorziate concorre e le relative prestazioni, secondo l'art. 67, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95,

comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

#### **4. Modalità di rendicontazione dei costi**

In coerenza con quanto sopra, si chiede di chiarire se sia corretto impostare la rendicontazione prevedendo:

- a. imputazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.);
- b. trasmissione, da parte della consorziata, della documentazione di supporto (time sheet, evidenze di costo, ecc.) al consorzio, ai fini della rendicontazione complessiva.

#### **RISPOSTA**

Si precisa che la procedura in oggetto è una procedura negoziata esperita in attuazione dell'art. 135 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza dell'ASI.

Nell'ambito della procedura in esame non è prevista una rendicontazione analitica dei costi sostenuti dai singoli operatori economici partecipanti, salvo specifiche ipotesi residuali in cui sia previsto il rimborso di costi riferiti a determinati item.

Si conferma l'imputazione delle attività proprie specifiche con indicazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.) e si rimanda, per la compilazione dei PSSA alle istruzioni previste al paragrafo 10 - C2, fermo rimanendo quanto previsto al paragrafo 9 del Bando ("Contenuto dell'offerta tecnico-gestionale") dove è espressamente stabilito che "non verranno prese in considerazione offerte tecniche ove vi siano partecipanti con attività puramente gestionali".

#### **5. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie**

Si chiede inoltre di confermare che, nel caso in cui la consorziata sia qualificata come esecutrice (e non come fornitore/subappaltatore), il trasferimento della quota parte del contributo dal consorzio alla consorziata possa avvenire mediante meccanismi interni di ribaltamento dei costi/proventi di progetto, senza necessità di emissione di fattura per prestazioni di servizi.

#### **RISPOSTA**

In caso di RTI ASI procede con fatturazione separata per corrispondere le quote di spettanza per l'esecuzione delle attività Contrattuali. Nel caso in cui la consorziata agisca come esecutrice interna (e non come terzo fornitore o subappaltatore), il trasferimento delle somme non deve necessariamente passare per la fatturazione.

### **QUESITO N. 19: Requisiti SSDC**

Nei documenti del bando si fa riferimento all'applicabilità dei "Requisiti SSDC per lo sviluppo del software di terze parti" (sezione 9 – B4 del bando; paragrafo 2.4 dell'Allegato 1- Formato di Proposta tecnico gestionale). È chiesta conferma dell'applicabilità dei "Requisiti SSDC per software di terze parti" in questo progetto? In caso di conferma, si richiede gentilmente una copia del documento applicabile.

### **RISPOSTA al QUESITO 19**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che il richiamo ai "Requisiti SSDC per lo sviluppo del software di terze parti" contenuto nella Sezione 9 – B4 del bando e al paragrafo 2.4 dell'Allegato 1 – Formato di Proposta tecnico-gestionale deve intendersi come **mero refuso redazionale**.

Pertanto, tali requisiti **non risultano applicabili** alla presente procedura e non costituiscono vincolo tecnico o prescrizione progettuale ai fini della predisposizione dell'offerta.

Ne consegue che non è previsto alcun documento aggiuntivo relativo ai suddetti requisiti nell'ambito della documentazione di gara.

### **QUESITO N. 20: CCNL applicato**

Nella sezione 9-B4 del bando è dichiarato che "L'operatore economico riporta nell'offerta tecnica l'indicazione del CCNL adottato". È richiesto di dichiarare il CCNL applicato ai membri del team di progetto? Nel caso di partecipazione in RTI, questo è applicabile per ciascun componente del RTI?

### **RISPOSTA al QUESITO 20**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'indicazione del CCNL di cui alla Sezione 9 – B4 del bando riguarda il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'operatore economico partecipante alla procedura**, in relazione al proprio personale dipendente e compatibile con le attività da svolgere.

Pertanto, l'informazione richiesta deve essere resa con riferimento a ciascun operatore economico partecipante (ivi inclusi i singoli componenti del RTI), indicando il CCNL applicato da ciascuno nell'ambito del rispettivo rapporto di lavoro subordinato.

In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, **ciascun componente del RTI è tenuto a dichiarare il proprio CCNL di riferimento**, in quanto relativo alla propria organizzazione aziendale e al personale eventualmente impiegato nell'esecuzione delle attività contrattuali.

Resta inteso che tale indicazione non implica l'obbligo di specificare il CCNL riferito a singole risorse nominativamente individuate nel team di progetto, bensì quello applicato a livello di operatore economico.

### **QUESITO N. 21: Formato proposta tecnico-gestionale**

Nella sezione 9 del bando è riportato che "Gli elementi essenziali dovranno essere contenuti in massimo 30 pagine (escludendo gli Annex 1, 2, e 3 al FORMATO PROPOSTA TECNICO/GESTIONALE), secondo le modalità di cui al formato di proposta. "L'Allegato 1-

Formato di Proposta tecnico gestionale contiene un numero più alto di allegati (fino al 5). Si chiede conferma se tutti gli allegati (1-5) siano esclusi dalle 30 pagine.

### **RISPOSTA al QUESITO 21**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che il limite massimo di 30 pagine previsto dalla Sezione 9 del bando per gli elementi essenziali dell'offerta tecnica deve intendersi riferito esclusivamente al corpo principale della proposta tecnico/gestionale.

Sono pertanto esclusi dal computo delle 30 pagine tutti gli allegati previsti dall'Allegato 1 – Formato di Proposta tecnico gestionale, ivi inclusi gli Allegati da 1 a 5, che costituiscono documentazione separata e di supporto alla proposta tecnica.

### **QUESITO N. 22: Start up status**

Lo stato di start up in che modo deve essere dimostrato? è sufficiente indicarlo nel Mod.1?

### **RISPOSTA al QUESITO 22**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che lo status di start-up deve essere dichiarato mediante la modulistica prevista dalla procedura.

In particolare:

- in caso di partecipazione in qualità di capofila, tale condizione dovrà essere indicata nel **Modello 1**;
- negli altri casi, la relativa dichiarazione dovrà essere resa nel **Modello 2**.

Resta inteso che le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

### **QUESITO N. 23: Richiesta di proroga**

Si richiede formalmente proroga ai termini per la presentazione delle proposte, necessaria alla costituzione del partenariato e alla raccolta della documentazione amministrativa richiesta da parte di tutti i partners.

### **RISPOSTA al QUESITO 23**

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026).

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

#### **QUESITO N. 24: Titolarità dei risultati**

In relazione a quanto previsto dalle Premesse del Bando a proposito della titolarità dei risultati derivanti dalle attività e fatta salva l'applicazione degli artt. 57 e 58 del regolamento di contabilità amministrazione e finanza dell'ASI, si richiede di comunicare la disponibilità di codesta Agenzia a consentire alla scrivente di sfruttare i risultati delle attività per i propri scopi interni, industriali e commerciali inserendo tale disposizione nel contratto da stipulare per l'esecuzione delle attività e regolamentando, se necessario, tale sfruttamento con specifico accordo.

#### **RISPOSTA al QUESITO 24**

Con riferimento al quesito posto, per quanto concerne lo strumento con il quale potrà essere autorizzato e disciplinato l'utilizzo dei risultati derivanti dalle attività oggetto del contratto, si rinvia a quanto riportato nelle Premesse del Bando di Selezione, pag. 5, ove è previsto che: "I risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l'uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità di riferimento secondo le modalità stabilite agli articoli 57 e 58 del regolamento di contabilità amministrazione e finanza dell'ASI. Le attività sono pertanto da considerarsi escluse dall'applicazione del Codice dei Contratti, secondo le previsioni dell'art. 135 comma 1 dello stesso, in quanto non ricorre la condizione di cui alla lettera a)".

Si richiama inoltre quanto previsto nello Schema di Contratto allegato al Bando, ed in particolare all'Articolo 30 e nell'Appendice F, recanti la disciplina relativa a Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione e Utilizzazioni future.

In particolare, l'Articolo 30, comma 8, dello Schema di Contratto prevede espressamente che:

“Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione”.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dal Bando, dal Regolamento ASI applicabile e dallo Schema di Contratto, eventuali modalità di sfruttamento, utilizzo e commercializzazione dei risultati e dei prodotti finali potranno essere definite e regolamentate tra le parti nella fase di esecuzione contrattuale, mediante specifici accordi attuativi, ove ritenuti compatibili con il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

#### **QUESITO N. 25: Richiesta di proroga**

Si richiede gentilmente una proroga di 3 settimane per poter consolidare la proposta anche alla luce di quanto emerso durante la presentazione del bando.

#### **RISPOSTA al QUESITO 25**

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026), in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT.

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

### **QUESITO N. 26: Partecipazione alla procedura di gara**

Con la presente si richiede:

- se è possibile inserire nel raggruppamento società europee
- se la documentazione (amministrativa come ad es. statuto ect..) richiesta per le società estere deve essere prodotta in italiano e se si deve essere prodotta in forma giurata
- per la partecipazione in RTP costituendo è obbligatorio che ogni singolo componente del raggruppamento debba essere iscritto al portale

### **RISPOSTA al QUESITO 26**

- Secondo l'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, possono partecipare alle procedure di gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1 del Codice, comprendendo sia soggetti nazionali sia operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, purché costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- La documentazione amministrativa deve essere prodotta in italiano e firmata dal legale rappresentante della società estera. Vanno comunque presentati alla stazione appaltante le autodichiarazioni contenute nei modelli allegati al bando, in base al ruolo del partecipante alla gara. Si evidenzia, altresì, quanto riportato al paragrafo 7 "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" dell'RdO:

*Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.*

- E' sufficiente che sia autenticata la sola mandataria e segua tramite il portale di accreditamento le procedure per inserire gli altri componenti del RTI.

### **QUESITO N. 27: Check list documentazione di gara**

E' disponibile una check-list riassuntiva relativa ai documenti MINIMI da allegare alla proposta?

### **RISPOSTA al QUESITO 27**

Si suggerisce di fare riferimento ai seguenti paragrafi dell'RdO:

Paragrafo 8 - CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Paragrafo 9 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICO-GESTIONALE

Paragrafo 10 - CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

### **QUESITO N. 28: Richiesta di proroga**

Per approfondire la disponibilità di eventuali partner a formare un consorzio, si richiede cortesemente la proroga di almeno 3 settimane

### **RISPOSTA al QUESITO 28**

Si veda la risposta al quesito n. 25. La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026), in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT.

## **QUESITO N. 29: RTI/Abilitazione partecipanti/TRL/Proroga**

### **1. Punteggio del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.**

In caso di RTI costituendo composto anche da una media impresa e da uno spin-off, sono riconosciuti i 9 punti premiali previsti dalle due voci on/off del punto 2 ("Qualità e complementarità del team proponente") della tabella di valutazione dell'Offerta Tecnica?

### **2. Registrazione/Abilitazione alla gara da parte dei partecipanti.**

In caso di Forma di partecipazione del tipo RTI costituendo tutte le imprese del raggruppamento (sia mandataria che mandanti) devono effettuare le due operazioni di seguito riportate?:

a. registrarsi alla piattaforma gestita da NET4MARKET e accessibile al link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_asi](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi)

b. abilitarsi alla gara.

### **3. Perimetro di ammissibilità del TRL.**

Il requisito di ammissibilità TRL 6 nella fase iniziale deve intendersi riferito al sistema integrato nel suo complesso oppure è sufficiente che tale livello di maturità tecnologica sia posseduto da almeno uno dei singoli componenti previsti nel sistema proposto (ad esempio modulo satellitare, modulo UAV o sensoristica)?

### **4. Richiesta di proroga**

Si richiede cortesemente una proroga dei termini di scadenza al 5 Giugno 2026.

La richiesta è motivata dalla volontà di presentare una proposta progettuale caratterizzata dall'integrazione di più tecnologie innovative e da differenti aspetti applicativi, che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici, attività di coordinamento tra i partner coinvolti e una più accurata definizione delle soluzioni progettuali.

## **RISPOSTE al QUESITO 29**

### **1. Punteggio del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.**

Si, sarà assegnato il punteggio corrispondente a ciascun sotto-criterio sulla base della griglia di valutazione presente nel testo dell'RdO.

### **2. Registrazione/Abilitazione alla gara da parte dei partecipanti.**

E' sufficiente che sia autenticata la sola mandataria e segua tramite il portale di accreditamento le procedure per inserire gli altri componenti del RTI.

### **3. Perimetro di ammissibilità del TRL.**

Il requisito di ammissibilità relativo al livello di maturità tecnologica (TRL 6) deve intendersi riferito al sistema integrato nel suo complesso e non a ciascun singolo componente che lo costituisce. I singoli

moduli/componenti possono presentare livelli di maturità tecnologica differenti, purché coerenti con il raggiungimento del livello complessivo richiesto dal bando.

#### **4. Richiesta di proroga**

Si veda la risposta al quesito n. 25. La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026), in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT

#### **QUESITO N. 30: Requisito di continuità con attività pregresse**

Il bando prevede che le proposte progettuali debbano "collocarsi in una prospettiva volta a concretizzare e ampliare i risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo finora sostenute dall'ASI o da altri Enti Pubblici". Si chiede di chiarire la portata applicativa di tale requisito: se esso debba intendersi come condizione di ammissibilità sostanziale (ovvero se i proponenti debbano necessariamente aver condotto in precedenza attività di R&S finanziate da ASI o da altri Enti Pubblici e dimostrare una continuità diretta con tali attività), oppure se il requisito debba essere interpretato in senso più ampio, come orientamento metodologico e di posizionamento scientifico della proposta (ovvero coerenza con gli indirizzi di ricerca e con lo stato dell'arte consolidato nell'ambito delle iniziative pubbliche di settore, indipendentemente da un coinvolgimento pregresso diretto del proponente).

#### **RISPOSTA al QUESITO 30**

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il riferimento contenuto nel bando alle attività "volte a concretizzare e ampliare i risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo finora sostenute dall'ASI o da altri Enti Pubblici" deve intendersi quale indirizzo programmatico e criterio di coerenza scientifico-tecnologica della proposta progettuale, e non come requisito soggettivo di ammissibilità riferito ai proponenti.

Pertanto, non è richiesto che il proponente abbia necessariamente partecipato in precedenza a progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall'ASI o da altri Enti Pubblici, né che debba dimostrare una continuità diretta con pregresse attività da esso svolte.

#### **QUESITO N. 31: Subappalto**

Con riferimento al bando relativo all'iniziativa "Space&Blue", si sottopone cortesemente il seguente quesito interpretativo.

Si chiede di chiarire se sia ammissibile che un Operatore Economico, partecipante alla procedura in qualità di proponente (in forma singola o associata) nell'ambito di una proposta progettuale, possa essere contestualmente coinvolto, da parte di un diverso concorrente, in qualità di subappaltatore in un'altra proposta.

In particolare, si chiede conferma della suddetta possibilità nel caso in cui il coinvolgimento come subappaltatore riguardi:

- un differente gruppo di ricerca afferente al medesimo Ente/Organismo;

- competenze tecniche e attività distinte e non sovrapponibili rispetto a quelle oggetto della proposta in cui il medesimo soggetto partecipa come proponente.

Si richiede altresì di chiarire se, in tali circostanze, sussistano eventuali limitazioni o condizioni ulteriori rispetto a quanto previsto in materia di subappalto, anche con riferimento alla fase autorizzativa da parte della Stazione Appaltante.

### **RISPOSTA al QUESITO 31**

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che un Operatore Economico partecipante alla procedura in qualità di proponente, sia in forma singola sia associata, può essere coinvolto anche in un'altra proposta progettuale in qualità di subappaltatore.

Tale possibilità è ammessa anche nel caso in cui il coinvolgimento riguardi un differente gruppo di ricerca afferente al medesimo Ente/Organismo.

Dovranno tuttavia essere garantite l'autonomia delle rispettive proposte progettuali e la concreta capacità dei soggetti coinvolti di assicurare l'esecuzione delle attività di rispettiva competenza, con adeguata individuazione delle competenze tecniche, delle attività e delle risorse riferibili ai rispettivi ambiti di partecipazione, evitando sovrapposizioni tali da compromettere l'autonomia delle offerte.

Con riferimento agli ulteriori profili evidenziati nel quesito, si precisa che non sono previste limitazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di subappalto. L'eventuale ricorso al subappalto dovrà pertanto avvenire nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente, ed è in ogni caso soggetto alle verifiche e all'eventuale autorizzazione della Stazione Appaltante.

### **QUESITO N. 32: Riferimento al monitoraggio delle rotte navali**

Tra le applicazioni dell'area tematica "sensing e monitoraggio", il bando cita il "controllo di ecosistemi marini, infrastrutture energetiche e rotte navali". Si chiede di precisare cosa si intenda, in tale contesto, con il termine "rotte navali": se il riferimento riguardi esclusivamente il monitoraggio del traffico marittimo tracciato attraverso sistemi AIS/GMDSS, oppure se includa anche la rilevazione e il controllo di imbarcazioni o mezzi nautici non dotati di sistemi di identificazione automatica (non-cooperative targets), come imbarcazioni prive di transponder AIS attivo, veicoli sottomarini autonomi (UUV) o asset non classificati, la cui rilevazione richiederebbe tecnologie di sensing passivo o fusion di dati SAR/ottici satellitari con sensoristica in-situ.

### **RISPOSTA al QUESITO 32**

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il riferimento contenuto nel bando al "controllo di ecosistemi marini, infrastrutture energetiche e rotte navali" deve intendersi in senso ampio e non limitato al solo monitoraggio del traffico marittimo cooperativo basato su sistemi AIS/GMDSS.

Nell'ambito applicativo richiamato dal bando possono pertanto rientrare anche soluzioni tecnologiche finalizzate alla rilevazione, identificazione, monitoraggio e analisi di imbarcazioni o mezzi nautici non cooperativi o non dotati di sistemi di identificazione automatica attivi, nonché di ulteriori asset marittimi di interesse operativo.

Resta fermo che le proposte progettuali dovranno risultare coerenti con gli obiettivi, i requisiti tecnologici e il livello di maturità previsti dal bando.

### **QUESITO N. 33: Perimetro delle "infrastrutture energetiche"**

Il bando include il monitoraggio delle "infrastrutture energetiche" tra le applicazioni dell'area tematica "sensing e monitoraggio", senza fornire una definizione esplicita del termine. Si chiede di precisare il perimetro di tale categoria: se essa includa, a titolo esemplificativo, infrastrutture quali cavidotti elettrici sottomarini e cavi di interconnessione energetica interstatale, gasdotti e oleodotti subacquei, piattaforme offshore per la produzione di energia, impianti di shore connection portuale (cold ironing) e infrastrutture di distribuzione energetica costiera, oppure se il riferimento sia limitato a specifiche tipologie di asset già individuate da ASI nell'ambito della pianificazione dell'iniziativa Space&Blue.

#### **RISPOSTA al QUESITO 33**

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il riferimento contenuto nel bando alle "infrastrutture energetiche" deve intendersi in senso ampio e non limitato a specifiche categorie di asset preventivamente individuate nell'ambito dell'iniziativa "*Space and Blue*".

Resta fermo che le proposte progettuali dovranno risultare coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal bando.

### **QUESITO N. 34: Conferma possibilità di proroga dei termini di presentazione delle offerte**

Con riferimento alle risposte ai Chiarimenti n. 10 e n. 17, si chiede conferma che la proroga del termine di presentazione delle offerte fino al 5 giugno 2026 sia ancora in corso di valutazione e se siano previsti aggiornamenti in merito.

La richiesta è motivata dalla necessità di completare gli adempimenti amministrativi interni a un organismo di ricerca pubblico coinvolto nel raggruppamento, i cui processi deliberativi istituzionali richiedono tempi non comprimibili.

#### **RISPOSTA al QUESITO 34**

In relazione al quesito formulato, si rappresenta che lo stesso deve ritenersi superato alla luce degli aggiornamenti intervenuti successivamente alla pubblicazione dei chiarimenti richiamati, come già precisato nella risposta ai quesiti n. 25 e n. 28.

In particolare, si conferma che il termine di scadenza è stato fissato al **05 giugno 2026, ore 12:00**, come da **Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026**, adottato in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT.

Pertanto, non sono attualmente previsti ulteriori aggiornamenti in merito ai termini di presentazione delle offerte.

### **CHIARIMENTO N. 35: Proroga**

Si conferma la proroga del termine di scadenza al 05/06/2025 HH 12:00.

### **QUESITO N. 36: Regime di proprietà e qualificazione degli asset hardware nell'ambito della fornitura contrattuale**

Con la presente si chiede cortese riscontro alle seguenti richieste di chiarimento.

1- Con riferimento allo Schema di Contratto, all'obbligo di indicare nell'offerta la fornitura HW/SW da consegnare ad ASI e alla disciplina sul passaggio di proprietà del prodotto oggetto del contratto, si chiede di chiarire il regime applicabile agli asset hardware preesistenti impiegati per l'esecuzione del progetto.

In particolare, si chiede di confermare se beni quali veicoli, piattaforme, sensori, apparati, laboratori, infrastrutture o altri asset/facilities già nella disponibilità dei partner, oppure utilizzati a noleggio o messi temporaneamente a disposizione per attività di sviluppo, integrazione, test o dimostrazione, debbano essere considerati esclusivamente strumenti/facilities di esecuzione e non parte della fornitura contrattuale, qualora:

- non siano acquisiti a carico del progetto;
- non siano valorizzati come HW da consegnare;
- non siano indicati come deliverable HW nell'ATG.

2- Si chiede inoltre di chiarire se, in tali casi, tali asset restino nella proprietà e/o disponibilità del soggetto che li mette a disposizione e non debbano essere trasferiti o lasciati nella disponibilità di ASI al termine delle attività, salvo diversa esplicita previsione dell'ATG o del contratto.

3- Si chiede infine di specificare il regime applicabile:

- ai nuovi componenti HW sviluppati o acquisiti nell'ambito della fornitura;
- agli asset risultanti dall'integrazione tra componenti HW preesistenti e moduli/componenti sviluppati nel progetto, distinguendo, ove applicabile, tra asset preesistente, nuovo modulo sviluppato e sistema integrato utilizzato per la dimostrazione.

### **RISPOSTA al QUESITO 36**

In relazione al quesito formulato, si chiarisce preliminarmente che tutto quanto eventualmente dichiarato dagli operatori economici in sede di offerta come expertise, know-how, metodologie, esperienze pregresse e conoscenze tecniche resta nella piena titolarità dei rispettivi soggetti partecipanti, senza alcun trasferimento alla Stazione Appaltante.

Con riferimento agli asset hardware preesistenti utilizzati per l'esecuzione del progetto (quali, a titolo esemplificativo, veicoli, piattaforme, sensori, apparati, laboratori, infrastrutture o altre facilities già nella disponibilità dei partner o utilizzate a noleggio), si conferma che gli stessi, ove impiegati esclusivamente come strumenti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali e non qualificati come deliverable né come forniture hardware previste in offerta o nell'ATG, devono intendersi quali mezzi di esecuzione. Conseguentemente, essi non rientrano nel perimetro dei beni oggetto di acquisizione da parte della Stazione Appaltante e restano nella disponibilità e/o proprietà dei soggetti che li mettono a disposizione, salvo diversa ed espressa previsione contrattuale.

Quanto ai nuovi componenti hardware sviluppati o acquisiti nell'ambito della fornitura contrattuale e qualificati come deliverable, si conferma che gli stessi rientrano nel regime di trasferimento alla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dallo Schema di Contratto e dall'ATG.

Con riferimento agli asset derivanti dall'integrazione tra componenti preesistenti e moduli sviluppati nel corso del progetto, la relativa qualificazione e il conseguente regime proprietario saranno definiti sulla base della loro natura contrattuale e della loro qualificazione nell'ambito della proposta approvata, fermo restando la disciplina prevista dallo Schema di Contratto e dall'ATG.

Si precisa altresì che, in caso di eventuale condivisione dei risultati o cessione di specifici cespiti alla Stazione Appaltante, potranno essere definiti appositi accordi dedicati tra le parti, disciplinanti in modo puntuale i relativi diritti di utilizzo, proprietà e sfruttamento.

Per quanto concerne lo strumento mediante il quale potrà essere autorizzato e disciplinato l'utilizzo dei risultati derivanti dalle attività oggetto del contratto, si rimanda integralmente al chiarimento n. 24.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla documentazione di gara e dallo Schema di Contratto in materia di gestione dei risultati, trasferimento della proprietà e utilizzo degli output progettuali.

### **QUESITO N. 37: Strutturazione Work Package (WP) in RTI**

Si richiede un chiarimento in merito alla strutturazione dei Work Package (WP) all'interno della proposta tecnico-gestionale. In particolare, con riferimento all'esemplificazione riportata a pag. 8 dell'ALL. 1 Proposta tecnico-gestionale, si chiede di chiarire se ciascun WP debba essere attribuito **in via esclusiva** ad un singolo soggetto componente del RTI, da intendersi quale unico responsabile delle relative attività, oppure se, considerata la natura coordinata e integrata delle attività progettuali, sia ammissibile indicare più imprese, componenti il RTI, che contribuiscono operativamente e tecnicamente alla realizzazione delle attività previste dal medesimo WP, fermo restando l'indicazione, in entrambi i casi, del nominativo della persona responsabile del singolo WP.

### **RISPOSTA al QUESITO 37**

Ciascun WP deve essere attribuito in via esclusiva ad un singolo soggetto componente del RTI, da intendersi quale unico responsabile delle relative attività ad esso intestate.

### **CHIARIMENTO N. 38: Comunicazione CIG corretto**

Si comunica che, per mero errore di digitazione, nella documentazione di gara è stato indicato un CIG errato; il CIG corretto è il seguente:

**BAF6141477**

### **QUESITO N. 39: Imposta di bollo**

Con riferimento all'imposta di bollo da presentare unitamente alla domanda di partecipazione, non sono riuscito a individuare nel bando il codice tributo necessario per effettuare il pagamento tramite modello F24.

Chiedo cortesemente di indicarmi il relativo riferimento, qualora non lo avessi correttamente individuato nella documentazione.

## **RISPOSTA al QUESITO 39**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 642/72 in materia di assolvimento dell'imposta di bollo.

L'imposta di bollo del valore di € 16,00 può essere assolta secondo le seguenti modalità:

- tramite modello F24, nei casi consentiti;
- mediante bollo virtuale, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, mediante bonifico bancario sul conto con IBAN **IT07Y0100003245348008120501**, indicando nella causale la denominazione del concorrente, il codice fiscale (se disponibile) e gli estremi dell'atto cui il pagamento si riferisce (cfr. indicazioni Agenzia delle Entrate:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/pagamento-delle-imposte-estero-mediante-bonifico/coordinate-da-utilizzare-per-il-bonifico-estero>).

Per gli operatori economici stabiliti in Italia, il relativo codice tributo e le modalità operative per il versamento tramite modello F24 devono essere richiesti direttamente all'Agenzia delle Entrate, cui si rinvia per ogni necessario chiarimento in merito.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la relativa ricevuta telematica o la quietanza del bonifico bancario.

In alternativa, è consentito l'assolvimento mediante marca da bollo da € 16,00, riportandone il numero seriale nella dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato PDF.

Il concorrente è responsabile dell'eventuale utilizzo multiplo dei contrassegni.

## **QUESITO N. 40: Requisito tecnico bando p.to 5.3 a) 1. sensing e monitoraggio**

Un'azienda che ha comprovata esperienza triennale in sensing e monitoraggio su strutture terrestri, che sta da poco ampliando tramite ricerca e sviluppo anche in ambito marittimo, può far valere l'esperienza pregressa sopra descritta ai fini della partecipazione al bando rientrando nel requisito al p.to 5.3 a) 1. sensing e monitoraggio?

## **RISPOSTA al QUESITO 40**

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di capacità tecnica di cui al punto 5.3, lett. a), n. 1 ("sensing e monitoraggio") richiede il possesso di comprovata esperienza pregressa, di almeno tre anni, nel settore di riferimento, anche attraverso lo svolgimento di attività complesse analoghe a quelle oggetto della procedura.

Ai fini della dimostrazione del requisito, è ammissibile l'esperienza maturata in ambiti di sensing e monitoraggio su infrastrutture o contesti terrestri, purché tale esperienza sia effettivamente riconducibile al settore tecnologico del sensing e monitoraggio e adeguatamente documentata.

Resta fermo che la pertinenza e l'adeguatezza dell'esperienza dichiarata rispetto all'area tematica della proposta saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dei requisiti, avuto riguardo alla coerenza tecnica delle attività svolte e alla loro riconducibilità alle finalità del bando.

**QUESITO N. 41: Domanda di partecipazione (Mod. 1)**

Nella compilazione del Mod. 1, partecipando come raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, chiedo:

1. Se il referente debba essere quello della mandataria per tutti i partecipanti alla RTI oppure se si tratta semplicemente di un contatto di riferimento per le comunicazioni relative alla procedura, e quindi anche un consulente esterno.
2. Ai punti 9-10-11 del Mod. 1 viene chiesto di indicare, nel caso di RTI-Consorzio, la società che copre il requisito dell'esperienza, che ha la disponibilità del team e delle facilities. Nel caso in cui questi requisiti vengano coperti dalla RTI nel complesso, come si procede alla compilazione?

**RISPOSTA al QUESITO 41**

1. Nella compilazione del Mod. 1, in caso di partecipazione in RTI costituendo, il referente da indicare è quello della mandataria per tutti i componenti del raggruppamento.
2. Ai punti 9-10-11 del Mod. 1, in caso di RTI/Consorzio, possono essere indicati i diversi componenti del raggruppamento che, complessivamente, dispongono delle competenze richieste.

**QUESITO N. 42: Chiarimenti compilazione Mod.1**

Nel caso in cui i partecipanti siano riuniti in RTI, il mod.1 deve essere compilato dalla mandataria o da ciascun retista? Inoltre il pagamento dell'imposta di bollo deve essere fatta da ciascun retista o solo dalla mandataria?

**RISPOSTA al QUESITO 42**

In caso di partecipazione in RTI, il Mod. 1 deve essere compilato e presentato dalla sola mandataria. L'imposta di bollo deve essere assolta dalla sola mandataria del RTI.

**QUESITO N. 43: Assenza allegato al chiarimento n. 18**

Si segnala la mancanza dell'allegato citato nella risposta dell'Ente alla richiesta di chiarimento n. 18

**RISPOSTA al QUESITO 43**

L'allegato richiamato nella risposta al chiarimento n. 18 risulta presente sulla piattaforma telematica di gara.

Si evidenzia, inoltre, che il medesimo chiarimento è stato pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Ente, nella pagina dedicata alla procedura, in data 12 maggio 2026.

#### **QUESITO N. 44: Documentazione a supporto della proposta**

Si chiede conferma che eventuali lettere di supporto di potenziali end-users possano essere allegate separatamente, in un allegato ad hoc, senza incidere sul limite di pagine dell'offerta tecnica.

#### **RISPOSTA al QUESITO 44**

Gli elementi essenziali dell'offerta tecnico-gestionale dovranno essere contenuti entro il limite massimo di 30 pagine, con esclusione degli Annex al "Formato Proposta Tecnico/Gestionale", come previsto al paragrafo 9 dell'RdO ("Contenuto dell'Offerta Tecnico-Gestionale", pag. 28).

Eventuali lettere di supporto di potenziali end-users, ove non incidano sugli elementi essenziali dell'offerta, potranno essere allegate separatamente nell'ambito degli Annex.

#### **QUESITO N. 45: Analisi del rischio**

Si chiede gentilmente di fornire maggiori indicazioni circa le modalità attese di quantificazione dell'impatto sui costi nell'ambito dell'analisi dei rischi prevista in offerta tecnica di cui al capitolo 7.

#### **RISPOSTA al QUESITO 45**

Con riferimento al punto B2 dell'offerta tecnica (Paragrafo 9, pag. 29), l'analisi del rischio dovrà individuare le principali fonti di rischio del progetto e fornire una valutazione del relativo impatto sui costi e sui tempi di realizzazione, in termini di probabilità e severità delle conseguenze, secondo un approccio coerente con gli standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati e adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo lo standard ECSS-M-ST-80C che definisce i principi, il processo e i requisiti per la gestione del rischio nei progetti spaziali.

Resta rimessa all'operatore economico la definizione della metodologia di quantificazione ritenuta più appropriata (ad es. il modello dei livelli di *score* per probabilità e severità della ECSS), purché idonea a rappresentare in modo chiaro e motivato gli impatti dei rischi sui costi, sui tempi e sul rispetto delle Milestone & Target previsti dal finanziamento.

Si richiama, in ogni caso, quanto previsto al punto B2, secondo cui l'analisi dovrà basarsi sui principi dello standard ECSS.

#### **QUESITO N. 46: Garanzia provvisoria per start-up + organismo di ricerca**

Con riferimento al par. 8A del Bando — Garanzia provvisoria — si chiede di chiarire se, nel caso di un RTI costituendo, composto da due start-up innovative (di cui una in qualità di mandataria/capofila, sprovvista di certificazione ISO9000) e da un Organismo di Ricerca /Università (in qualità di mandante), si applichi la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria prevista per le microimprese, piccole e medie imprese.

#### **RISPOSTA al QUESITO 46**

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria è ridotta del 50% per le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari

costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese, indipendentemente dal possesso della certificazione ISO 9000.

Ai fini della fruizione della riduzione, l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di presentazione dell'offerta il possesso dei relativi requisiti, secondo quanto previsto nei documenti di gara.

**QUESITO N. 47: Requisiti tecnici par. 5.3: soddisfacimento cumulativo da parte del RTI costituendo**

Si chiede di chiarire la portata dell'espressione "nel complesso" di cui al par. 5.a, nel caso di un RTI costituendo in cui:

- la mandataria è una start-up innovativa neocostituita che non possiede autonomamente i requisiti di capacità tecnica di cui al par. 5.3 lett. a), b) e c);
- i due mandanti (una start-up innovativa e un Organismo di Ricerca) possiedono entrambi i suddetti requisiti.

Si chiede pertanto di confermare che:

1. I requisiti del par. 5.3 possono essere soddisfatti anche solo dai mandanti, senza che la mandataria debba possederli autonomamente né in quota parte minima;
2. In tale configurazione il costituendo RTI nel suo complesso è ammesso alla procedura senza necessità di ricorrere all'avvalimento.

Qualora invece la mandataria debba possedere una quota minima dei requisiti del par. 5.3, si chiede di specificare quale sia tale quota e se possa essere integrata tramite avvalimento interno tra componenti del medesimo RTI costituendo.

**RISPOSTA al QUESITO 47**

I requisiti tecnici cumulabili di cui al paragrafo 5.3, lett. a), b) e c), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso.

I requisiti possono essere soddisfatti cumulativamente dalle mandanti, senza necessità che la mandataria li possieda autonomamente o in una quota minima, fermo restando quanto previsto dalla documentazione di gara.

In tale ipotesi, non è richiesto il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

**QUESITO N. 48: Chiarimento su criterio 2 "Qualità e complementarità del team proponente"**

Con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica e, in particolare, al criterio 2 "Qualità e complementarità del team proponente", si chiede se, ai fini della valutazione dei sotto-criteri:

"Esperienza pregressa del team proponente nel campo delle tecnologie ed architetture spaziali e marine";

“Documentata capacità di realizzare il progetto da parte dei membri del team in riferimento alle competenze necessarie alla realizzazione dello stesso”;

vengano presi in considerazione, nell’ambito della valutazione complessiva del team, anche eventuali soggetti coinvolti in subappalto e le relative competenze/esperienze tecniche.

#### **RISPOSTA al QUESITO 48**

Con riferimento al criterio 2 “Qualità e complementarità del team proponente”, la valutazione dei sotto-criteri relativi all’esperienza pregressa e alla capacità di realizzazione del progetto sarà effettuata tenendo conto del team proposto per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, come descritto nell’offerta tecnica.

Qualora nell’offerta tecnica siano indicati soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività in qualità di subappaltatori, le relative competenze ed esperienze saranno considerate ai fini della valutazione, nei limiti di quanto descritto nell’offerta tecnica e di quanto previsto dalla documentazione di gara.

Si richiama quanto previsto dal Bando in materia di subappalto, ammesso nel limite massimo del 50% dell’importo indicato nelle varie proposte progettuali. Resta fermo il divieto di subappalto delle attività relative a:

- progettazione dei sistemi critici (system design & architecture);
- project management;
- supervisione dei requisiti;
- integrazione finale e validazione dei sistemi.

Tali attività dovranno pertanto essere svolte direttamente dall’aggiudicatario.

#### **QUESITO N. 49: Richiesta chiarimenti forma partecipazione RTI**

Con la presente siamo a richiedere se in caso di partecipazione in raggruppamento tutte le imprese debbano essere obbligatoriamente abilitate alla piattaforma o se questo è un requisito solo della capogruppo.

#### **RISPOSTA al QUESITO 49**

Si veda il chiarimento n. 26. In caso di partecipazione in RTI, è sufficiente che sia abilitata alla piattaforma la sola mandataria, la quale dovrà seguire, tramite il portale di accreditamento, le procedure previste per l’inserimento degli altri componenti del raggruppamento.

#### **QUESITO N. 50: imposta di bollo in caso di RTI**

La presente per chiedervi se la ricevuta dell’imposta di bollo sia da assolvere da parte di tutti i partecipanti in caso di RTI o solo dalla capogruppo.

#### **RISPOSTA al QUESITO 50**

In caso di partecipazione in RTI, l’imposta di bollo deve essere assolta e presentata dalla sola capogruppo/mandataria.

**QUESITO N. 51: Regime di proprietà e qualificazione degli asset hardware nell'ambito della fornitura contrattuale**

Spettabile ASI, con la presente si chiede cortese riscontro alle seguenti richieste di chiarimento.

1- Con riferimento allo Schema di Contratto, all'obbligo di indicare nell'offerta la fornitura HW/SW da consegnare ad ASI e alla disciplina sul passaggio di proprietà del prodotto oggetto del contratto, si chiede di chiarire il regime applicabile agli asset hardware preesistenti impiegati per l'esecuzione del progetto.

In particolare, si chiede di confermare se beni quali veicoli, piattaforme, sensori, apparati, laboratori, infrastrutture o altri asset/facilities già nella disponibilità dei partner, oppure utilizzati a noleggio o messi temporaneamente a disposizione per attività di sviluppo, integrazione, test o dimostrazione, debbano essere considerati esclusivamente strumenti/facilities di esecuzione e non parte della fornitura contrattuale, qualora:

- non siano acquisiti a carico del progetto;
- non siano valorizzati come HW da consegnare;
- non siano indicati come deliverable HW nell'ATG.

2- Si chiede inoltre di chiarire se, in tali casi, tali asset restino nella proprietà e/o disponibilità del soggetto che li mette a disposizione e non debbano essere trasferiti o lasciati nella disponibilità di ASI al termine delle attività, salvo diversa esplicita previsione dell'ATG o del contratto.

3- Si chiede infine di specificare il regime applicabile:

- ai nuovi componenti HW sviluppati o acquisiti nell'ambito della fornitura;
- agli asset risultanti dall'integrazione tra componenti HW preesistenti e moduli/componenti sviluppati nel progetto, distinguendo, ove applicabile, tra asset preesistente, nuovo modulo sviluppato e sistema integrato utilizzato per la dimostrazione.

**RISPOSTA al QUESITO 51**

Si veda la risposta al quesito n. 36.

**QUESITO N. 52: Titolarità, diritti di riproduzione e utilizzazioni future**

Con riferimento alle Premesse del Bando di Selezione, pag. 5, secondo il quale " I risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale) [...]" e all'Articolo 18, comma 18.1 ove "Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l'hardware acquisiti [...]" e Articolo 30 dello Schema di Contratto allegato, comma 30.3 relativo alle "conoscenze pregresse" dichiarate dal Contraente.

Si chiede di chiarire se gli hardware, software e il know-how informatico (modelli e algoritmi pre-addestrati, AI) che si intende mettere a disposizione per lo sviluppo della proposta tecnico-gestionale, ancorché già acquisiti e/o sviluppati dagli stessi in tempo precedente alla presentazione dell'offerta, e

quindi non acquisiti con i finanziamenti dell'ASI, diverranno anch'essi proprietà dell'ASI o rimarranno nella titolarità dei rispettivi proprietari dichiarati nell'ATG.

### **RISPOSTA al QUESITO 52**

Si richiama integralmente quanto già esplicitato nella risposta al chiarimento n. 36.

In particolare, si precisa che l'eventuale utilizzo, integrazione o incorporazione, nell'ambito della fornitura, di software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale, framework o altre conoscenze pregresse, già sviluppati o detenuti dagli operatori economici anteriormente alla presentazione dell'offerta, non comporta, di per sé, il trasferimento della relativa titolarità alla Stazione Appaltante, restando tali asset nella disponibilità dei rispettivi proprietari, fatti salvi gli eventuali diritti d'uso o licenze necessari alla fruizione dei risultati contrattuali secondo quanto previsto dallo Schema di Contratto e dall'ATG.

Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara e dallo Schema di Contratto in materia di risultati dell'affidamento, trasferimento della proprietà e utilizzo degli output progettuali.

### **QUESITO N. 53: Riduzione 10%**

Spettabile ASI,

si chiede conferma che per l'emissione della garanzia provvisoria, l'operatore economico possa beneficiare della riduzione del 10% nel caso in cui la polizza sia verificabile telematicamente sul sito dell'emittente (ossia della compagnia).

In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

### **RISPOSTA al QUESITO 53**

Si richiama quanto previsto al Paragrafo 8 "Contenuto Documentazione Amministrativa", pag. 20, Lettera A), punto c), ove è prevista la "riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche".

Pertanto, si conferma che l'operatore economico potrà beneficiare della suddetta riduzione del 10% nei casi in cui la garanzia fideiussoria sia gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile.

### **QUESITO N. 54: Offerta economica- compilazione busta portale ASI**

Con riferimento alla base d'asta e all'importo massimo di spesa pari a € 1.836.000,00 (IVA esclusa) si chiede conferma che:

1. l'importo complessivo del bando sia pari a € 1.836.000,00 IVA esclusa, come indicato nella documentazione di gara;
2. il valore di € 2.240.000,00 visualizzato nella piattaforma ASI rappresenti l'importo IVA inclusa;
3. Il valore di offerta da inserire nella piattaforma, pari ad un massimo a proposta di € 918.000,00, è IVA esclusa.

## **RISPOSTA al QUESITO 54**

Si conferma che:

1. l'importo complessivo del bando è pari a € 1.836.000,00 IVA esclusa, come indicato nella documentazione di gara;
2. il valore di € 2.240.000,00 visualizzato nella piattaforma ASI rappresenta l'importo comprensivo di IVA;
3. il valore massimo dell'offerta economica da inserire in piattaforma, pari a € 918.000,00 per proposta, è da intendersi IVA esclusa.

## **QUESITO N. 55: chiarimento garanzia provvisoria**

SEZIONE A – pagina 18 del PDF:

Il bando prevede una garanzia provvisoria pari all'1% di 918.000 euro (per singola proposta), quindi pari a 9.180 euro. È prevista una riduzione del 30% per il possesso della certificazione ISO 9001 e del 50% per le PMI.

Non ci è chiaro se tali riduzioni siano cumulabili (30% + 50%) e quindi, nel caso di un'azienda che sia sia PMI sia in possesso della certificazione ISO 9001, si debba versare soltanto il restante 20% dei 9.180 euro, oppure se sia possibile applicare una sola delle due riduzioni, scegliendo tra quella del 30% (ISO 9001) e quella del 50% (PMI).

## **RISPOSTA al QUESITO 55**

Si richiama quanto previsto a pag. 20 della RdO, lett. a) e b), in materia di riduzioni della garanzia provvisoria.

In particolare:

- la lett. a) prevede una riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- la lett. b) prevede una riduzione del 50% in caso di partecipazione di piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese, specificando espressamente che “tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)”.

Pertanto, nel caso di un operatore economico in possesso sia della certificazione ISO 9001 sia dei requisiti di PMI, non è possibile cumulare le due riduzioni del 30% e del 50%.

## **QUESITO N. 56: Integrazione Richiesta Chiarimento n. 52**

Ad integrazione del chiarimento n. 52 e con riferimento alla risposta al chiarimento n. 24 relativo alla “Titolarità dei risultati”, in particolare al richiamo all'Appendice F recante la disciplina relativa a Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione e Utilizzazioni future, si chiede di chiarire se le “cognizioni pregresse” dichiarate dal Contraente ai sensi della documentazione di gara siano da intendersi comunque escluse dal trasferimento automatico di titolarità in favore di ASI, rientrando

quindi nella disponibilità esclusiva del rispettivo titolare, anche qualora utilizzate nell'ambito dell'esecuzione delle attività contrattuali.

Ad integrazione del quesito n. 52, per "hardware preesistente" si intende, a titolo non esaustivo, ROV, navi e mezzi navali da ricognizione e supporto operativo, nonché sensoristica specialistica e strumentazione tecnica dedicata, non finanziati nell'ambito del presente affidamento.

#### **RISPOSTA al QUESITO 56**

Si richiama integralmente quanto precisato nei chiarimenti nn. 24, 36 e 52.

In particolare, le "cognizioni pregresse" dichiarate dal Contraente ai sensi della documentazione di gara, ivi inclusi know-how, metodologie, software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale, framework, hardware preesistente e ulteriori asset tecnici già nella disponibilità degli operatori economici anteriormente alla presentazione dell'offerta, restano nella titolarità e disponibilità dei rispettivi proprietari e non si intendono oggetto di trasferimento automatico in favore dell'ASI per il solo fatto del loro utilizzo nell'ambito dell'esecuzione delle attività contrattuali.

Resta fermo che eventuali diritti d'uso, licenze o modalità di utilizzazione necessari alla fruizione dei risultati contrattuali saranno disciplinati secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, dallo Schema di Contratto, dall'Appendice F e dagli eventuali accordi attuativi tra le parti.

Con specifico riferimento agli hardware preesistenti impiegati nell'esecuzione delle attività e non finanziati nell'ambito del presente affidamento – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli citati nel quesito – gli stessi devono intendersi quali mezzi e facilities di esecuzione, ove non qualificati come deliverable o forniture oggetto del contratto, restando pertanto nella disponibilità e/o proprietà dei soggetti che li mettono a disposizione, salvo diversa espressa previsione contrattuale.

#### **QUESITO N. 57: Quesito n. 1, Rimodulazione tra voci di costo in corso di esecuzione**

In riferimento all'art. 17 dello Schema di Contratto e all'Appendice D (classi di modifica), si chiede di confermare se sia ammessa, in corso di esecuzione, una rimodulazione tra voci di costo (ad esempio tra Labour Cost e Materials, External Major Products, Miscellaneous) ad invarianza dell'importo contrattuale complessivo, e quale sia la soglia percentuale entro la quale tale rimodulazione possa essere classificata come modifica di Classe 1B (non onerosa, non incidente sulle prestazioni) anziché di Classe 1A.

#### **RISPOSTA al QUESITO 57**

Con riferimento all'art. 17 dello Schema di Contratto e all'Appendice D relativa alle classi di modifica, si conferma che, in corso di esecuzione, è ammessa una rimodulazione tra voci di costo, purché tale rimodulazione avvenga ad invarianza dell'importo contrattuale complessivo e nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Si precisa tuttavia che tali variazioni, comportando l'aggiornamento della documentazione contrattuale e dei relativi Work Packages (WP), devono essere qualificate come modifiche di Classe 1A ai sensi dell'Appendice D, e non come modifiche di Classe 1B, anche qualora non determinino variazioni dell'importo complessivo del contratto né modifiche sostanziali delle prestazioni contrattuali.

### **QUESITO N. 58: Titolarità dell'hardware acquistato nell'ambito del progetto**

Per quanto concerne l'hardware (server, workstation, sensoristica, apparecchiature di test, dispositivi edge) acquistato nell'ambito del progetto e rendicontato sulla voce Materials, External Major Products o equivalente, si chiede di confermare se la titolarità di tali beni al termine del contratto resti in capo al Contraente, in coerenza con la natura R&S; del CPV 73300000-5, oppure se ricada nella disciplina dell'art. 18 (Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto) e debba pertanto essere consegnata ad ASI.

### **RISPOSTA al QUESITO 58**

Si richiama integralmente quanto già chiarito nelle risposte ai quesiti nn. 24 e 36.

Con specifico riferimento all'hardware acquistato nell'ambito del progetto e rendicontato sulle voci Materials, External Major Products o equivalenti, si precisa che, ove tali beni siano acquisiti nell'ambito della fornitura contrattuale ai fini della realizzazione delle attività e dei risultati oggetto dell'affidamento, gli stessi rientrano nella disciplina di cui all'art. 18 dello Schema di Contratto in materia di accettazione, consegna finale e proprietà del prodotto, indipendentemente dalla specifica classificazione economico-contabile adottata nell'ambito della rendicontazione economica:

*18.1 - Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l'hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell'ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell'ASI.*

Si richiama altresì quanto previsto a pag. 5 della RdO, ove è stabilito che le attività sono da intendersi quali servizi di ricerca e sviluppo, identificati con il CPV n. 73300000-5 "Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo". Nella medesima sezione è inoltre previsto che i risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI, cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale, fermo restando che la Stazione Appaltante non se ne riserva l'uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità di riferimento secondo le modalità stabilite agli artt. 57 e 58 del Regolamento di contabilità, amministrazione e finanza dell'ASI.

Resta fermo quanto già chiarito con riferimento agli asset e alle cognizioni pregresse preesistenti alla presentazione dell'offerta, che non siano stati acquisiti a carico del presente affidamento.

### **QUESITO N. 59: Limiti percentuali sulla voce hardware**

Si chiede di confermare se siano previsti vincoli o tetti percentuali sulla voce HW/equipment, sia come incidenza sul totale del progetto sia come voci singole soggette a preventivi multipli ai sensi del Regolamento di Contabilità e Finanza ASI, e se sia ammissibile l'acquisto di hardware specialistico (es. dispositivi edge per elaborazione satellitare, GPU per modelli ML) per importi unitari rilevanti rispetto al budget complessivo della proposta.

### **RISPOSTA al QUESITO 59**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che la documentazione di gara non prevede specifici limiti o tetti percentuali predeterminati relativi alla voce HW/equipment rispetto al valore complessivo della proposta.

Resta fermo che la congruità, la pertinenza e la coerenza tecnico-economica delle voci di costo proposte saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, in relazione agli obiettivi, alle attività previste e ai risultati attesi.

La composizione economica della proposta dovrà in ogni caso risultare coerente con la natura di servizio di ricerca e sviluppo dell'affidamento e con l'articolazione complessiva delle attività progettuali previste.

**QUESITO N. 60: Quesito n. 4, Servizi cloud e infrastruttura IT, ammissibilità di provider e orizzonte temporale dei costi**

Si chiede di chiarire i seguenti aspetti:

(a) se sia ammissibile l'utilizzo, per le attività progettuali e per l'erogazione dei servizi sviluppati, di provider cloud commerciali (es. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) qualificati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ai sensi delle determinazioni ACN in materia di qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione (livelli QC1/QC2/QC3/QC4), ovvero se ASI esprima preferenze specifiche per provider, modelli di deployment (cloud pubblico, ibrido, sovrano) o regioni di hosting (territorio italiano, UE);

(b) se, nel computo del budget di progetto, debbano essere previsti i soli costi dei servizi cloud, della relativa manutenzione e dell'esercizio limitatamente alla durata massima contrattuale di 24 mesi, oppure se debbano essere previsti anche costi per gli anni successivi al termine del progetto, ai fini della sostenibilità operativa del prototipo e in coerenza con l'impegno del soggetto affidatario, richiamato al punto D di pagina 4 del Bando, a garantire il proseguimento delle attività nelle fasi successive del Programma.

**RISPOSTA al QUESITO 60**

Con riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue.

- a) La documentazione di gara non prevede specifiche prescrizioni in ordine all'utilizzo di determinati provider cloud commerciali né esprime preferenze vincolanti in merito a singoli fornitori, modelli di deployment (cloud pubblico, ibrido o sovrano) o localizzazione delle infrastrutture, fermo restando il rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza, protezione dei dati e qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le pertinenti determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
- b) Ai fini della predisposizione del budget di progetto devono essere considerati esclusivamente i costi riferiti all'intera durata dell'affidamento prevista dalla documentazione di gara, pari al periodo contrattuale di esecuzione delle attività. Non sono pertanto ammissibili o rendicontabili costi relativi ad annualità successive alla conclusione del contratto.

Resta fermo quanto previsto dal punto D) della documentazione di gara in merito all'impegno del soggetto affidatario a garantire il proseguimento delle attività nelle fasi successive del Programma, impegno che ha natura esclusivamente programmatica e di continuità tecnico-operativa e che non comporta alcuna estensione della durata contrattuale né della relativa copertura economica oltre i limiti del presente affidamento

### **QUESITO N. 61: Modalità e tempistica dei pagamenti**

Si chiede di precisare la struttura dei pagamenti prevista dal contratto (anticipo, stati di avanzamento legati alle milestone, saldo a conclusione), la documentazione richiesta a supporto di ciascun SAL e i tempi previsti per la valutazione di conformità da parte del DEC, ai sensi dell'Appendice E (Metodologia per il controllo dei costi) dello Schema di Contratto.

#### **RISPOSTA al QUESITO 61**

Con riferimento al quesito posto, si richiama quanto previsto dall'Art. 6 dello Schema di Contratto allegato alla documentazione di gara, recante la disciplina relativa alle modalità e ai termini di pagamento.

In particolare, il piano dei pagamenti, la relativa articolazione in anticipazione, stati di avanzamento e saldo finale, nonché la documentazione di supporto ai fini della rendicontazione e delle verifiche di conformità, saranno definiti in sede di stipula del contratto, in coerenza con le esigenze progettuali e con la disponibilità di budget ASI sul bilancio triennale dell'Ente.

Per quanto concerne l'eventuale anticipazione, si richiama altresì quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ASI, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia, ai sensi del quale:

*“Oltre ai casi previsti dal Codice dei contratti, per i contratti esclusi è possibile liquidare alla sottoscrizione il 20% dell'importo contrattuale, previa produzione di polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa e sulla base della pianificazione delle attività contrattuali.*

*Nel caso in cui il contraente sia una PMI la predetta percentuale può essere aumentata sino alla percentuale massima del 40%”.*

Per quanto concerne la documentazione richiesta a supporto di ciascun SAL e i tempi previsti per la valutazione di conformità da parte del DEC, si rinvia a quanto previsto nell'Appendice A dell'All. 2 – Schema di Contratto, disponibile nella documentazione di gara, e in particolare al paragrafo “Valutazione della documentazione tecnica”, ove è previsto che la documentazione soggetta ad approvazione debba essere trasmessa all'ASI non oltre 15 giorni lavorativi prima della data pianificata per il relativo utilizzo o distribuzione e che l'ASI notifichi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, l'approvazione ovvero il rigetto della documentazione stessa.

### **QUESITO N. 62: Anticipazione del prezzo contrattuale**

Si chiede di confermare se sia prevista l'erogazione dell'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e, in caso affermativo, le modalità di erogazione, le tempistiche e le garanzie richieste a copertura dell'anticipo

#### **RISPOSTA al QUESITO 62**

Con riferimento al quesito posto, si richiama quanto già precisato nella risposta al quesito n. 61 e, in particolare, quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ASI, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia, ai sensi del quale:

*“Oltre ai casi previsti dal Codice dei contratti, per i contratti esclusi è possibile liquidare alla sottoscrizione il 20% dell’importo contrattuale, previa produzione di polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa e sulla base della pianificazione delle attività contrattuali.”*

L’eventuale anticipazione viene pertanto riconosciuta al momento della stipula del contratto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal citato art. 63.

### **QUESITO N. 63: Rendicontazione per gli Enti Pubblici di Ricerca in RTI**

Per i mandanti del RTI in qualità di Università o Enti Pubblici di Ricerca, si chiede di confermare che la rendicontazione del personale segua il regime descritto al par. C5 del Bando (costo annuo lordo diviso monte ore annuo convenzionalmente pari a 1.600 ore, oppure 1.500 ore ai sensi della L. 240/2010 per professori e ricercatori, con detrazione di 350 ore di docenza), e di precisare la documentazione di supporto richiesta in sede di verifica (cedolini, *time sheet*, regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione).

### **RISPOSTA al QUESITO 63**

Si precisa che la procedura in oggetto è una procedura negoziata esperita in attuazione dell’art. 135 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell’art. 55 del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza dell’ASI.

Nell’ambito della procedura in esame non è prevista una rendicontazione analitica dei costi sostenuti dai singoli operatori economici partecipanti, salvo specifiche ipotesi residuali in cui sia previsto il rimborso di costi riferiti a determinati item.

Le indicazioni relative alle modalità di valorizzazione del personale di Università o Enti Pubblici di Ricerca è riportata al par 10 C4 dell’RdO. Si richiama in particolare quanto previsto a pag. 33, ove è stabilito che:

*gli Enti ed Istituti Pubblici di Ricerca possono indicare i costi del proprio personale nel seguente modo:*

- per ogni persona impegnata nel progetto (solo personale tecnico-scientifico, non amministrativo) sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali);*
- il costo orario sarà calcolato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il monte ore annuo, posto convenzionalmente pari a 1.600 ore;*
- relativamente al monte ore annuo per i professori e i ricercatori, è altresì possibile rifarsi alla L. 240/2010, ovvero prevedere l’utilizzo di 1500 ore;*
- il numero delle ore annue potenzialmente imputabili al progetto per i professori e i ricercatori sarà ottenuto considerando il monte ore annuo meno 350 ore di docenza;*
- l’allegato 3C (come elencato al paragrafo 3) riporta lo schema EXCEL in cui inserire i dati relativi al calcolo del costo orario per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.*

Ogni eventuale successiva verifica verrà effettuata ai sensi dell’Appendice E del Capitolato Generale dei Contratti ASI da cui sono evincibili i riferimenti documentali previsti che potranno anche derivare dalle scritture contabili, registri presenze e regolamenti interni applicati.

**QUESITO N. 64: Impegno del personale su più progetti in parallelo**

Si chiede di confermare se il personale (sia chiave sia non chiave) indicato in offerta possa essere impegnato, nello stesso periodo, anche su altri contratti o progetti di ricerca dell'organizzazione, fermo restando il principio del divieto di doppio finanziamento sulle medesime attività e la disponibilità oraria residua certificata tramite timesheet. Si chiede inoltre di precisare se esista una soglia minima di FTE da garantire sulle figure chiave.

**RISPOSTA al QUESITO 64:**

Si precisa che la procedura in oggetto è una procedura negoziata esperita in attuazione dell'art. 135 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ASI.

Fermo restando la necessità di garantire l'effettiva disponibilità delle risorse professionali proposte ai fini dell'esecuzione delle attività contrattuali, non è precluso che il personale indicato nell'offerta possa essere contemporaneamente, in quota parte, impegnato anche su altri progetti o contratti dell'organizzazione di appartenenza.

Resta fermo che l'impiego del personale dovrà risultare coerente con il ruolo, l'impegno temporale e le attività previste nell'ambito della proposta progettuale approvata.

Con riferimento alle figure chiave, la documentazione di gara non prevede specifiche soglie minime predeterminate di FTE da garantire. La congruità e l'adeguatezza dell'impegno delle risorse professionali indicate saranno oggetto di valutazione nell'ambito della valutazione tecnico-economica della proposta.

**QUESITO N. 65: Soci lavoratori privi di retribuzione e compensi amministratori**

Con riferimento alla nota sui Soci contenuta nel Format COMAP ("solo nel caso in cui sia corrisposta una retribuzione"), si chiede di chiarire:

- (a) se i compensi erogati ad amministratori-soci, deliberati dall'assemblea e regolarmente registrati in contabilità, possano essere rendicontati come Labour Cost (Direct Personnel) nel COMAP, esponendo le ore effettivamente lavorate sulla commessa;
- (b) se i soci che prestino attività nel progetto senza percepire una retribuzione possano comunque essere indicati come risorse del team nell'Allegato 1, ai fini della valutazione qualitativa del criterio 2 (Qualità e complementarità del team), pur non comparando nei costi COMAP.

**RISPOSTA al QUESITO 65:**

- (a) E' possibile indicare nel COMAP i compensi degli amministratori/soci purchè non riferibili a dividendi, stock option o altri strumenti partecipativi. Potranno essere indicati nella sezione costo del lavoro (se retribuiti tramite stipendio o altre forme di compenso). Diversamente, tra i costi esterni (per esempio se tramite fattura).
- (b) I soci che prestino attività sul progetto senza percepire una retribuzione possono comunque essere indicati tra le risorse del team nell'Allegato 1, ai fini della valutazione qualitativa del criterio 2 ("Qualità e complementarità del team"), anche laddove non siano valorizzati economicamente nel COMAP/PSSA. In tali casi, ai fini della rappresentazione dell'effettivo contributo al progetto, è opportuno prevedere l'indicazione delle relative ore uomo, ancorché valorizzate a costo pari a zero.

**QUESITO N. 66: Sostituzione e integrazione del personale di figure chiave dopo l'aggiudicazione**

L'art. 20 dello Schema di Contratto disciplina la sostituzione delle figure chiave previo consenso ASI. Si chiede di chiarire se, oltre alla sostituzione, sia possibile integrare nel team, dopo l'aggiudicazione e previo consenso ASI, ulteriori figure (anche provenienti dai soci o da nuove assunzioni) per rafforzare specifiche competenze, e con quali modalità di rendicontazione (inserimento nel COMAP aggiornato).

**RISPOSTA al QUESITO 66:**

Con riferimento al quesito posto, si precisa che quanto previsto dall'art. 20 dello Schema di Contratto in materia di sostituzione delle figure chiave non esclude la possibilità, nel corso dell'esecuzione contrattuale e previo consenso dell'ASI, di integrare il team di progetto con ulteriori risorse professionali, anche provenienti dai soggetti partecipanti o derivanti da nuove assunzioni, qualora ciò risulti funzionale al rafforzamento delle competenze necessarie per l'esecuzione delle attività contrattuali. Resta fermo che eventuali integrazioni del team dovranno risultare coerenti con gli obiettivi progettuali, con l'organizzazione delle attività approvata e con il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Si richiama altresì quanto già precisato nella risposta al quesito n. 63, secondo cui la procedura in esame non prevede una rendicontazione analitica dei costi sostenuti dai singoli operatori economici partecipanti, salvo specifiche ipotesi residuali espressamente previste.

Eventuali aggiornamenti della composizione del team e della relativa pianificazione delle attività potranno essere formalizzati nell'ambito della gestione contrattuale secondo le modalità concordate con l'ASI.

**QUESITO N. 67: Professionisti esterni con P.IVA per capogruppo privata, estensione del Chiarimento n. 15**

Il Chiarimento n. 15 (CONSULENTI ASSIMILABILI AI DIPENDENTI) ha precisato il regime applicabile agli incarichi professionali con partita IVA conferiti da una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001. Si chiede di chiarire il regime applicabile nel caso in cui la mandataria del RTI sia un'impresa privata (PMI). In particolare: (a) se i professionisti esterni con P.IVA che operano in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero con contratti di consulenza specialistica per il progetto, possano essere imputati come Labour Cost nel Format COMAP della mandataria privata; (b) quali requisiti debbano soddisfare i relativi contratti professionali (esclusività, continuità, integrazione nell'organizzazione del Contraente) per essere assimilati al costo del lavoro; (c) in caso contrario, su quale voce di costo (External Services, Miscellaneous, altro) tali prestazioni debbano essere rendicontate.

**RISPOSTA al QUESITO 67**

Si richiama preliminarmente quanto già precisato nella risposta al quesito n. 15.

In particolare, con riferimento agli operatori economici privati, si rinvia alle istruzioni di compilazione del COMAP e, in particolare, al foglio di lavoro "ORGANICO", ai fini della corretta rappresentazione delle risorse professionali impiegate nell'ambito della proposta.

Si richiama altresì quanto precisato nella risposta al quesito n. 63, secondo cui la procedura in oggetto è una procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 36/2023 e non prevede una rendicontazione analitica dei costi sostenuti dai singoli operatori economici partecipanti, salvo specifiche ipotesi residuali espressamente previste.

Eventuali prestazioni con partita IVA possono essere qualificate come External Service nel PSSA ed imputate direttamente al progetto se univocamente ed esplicitamente riferite ad attività in esso previste.

Eventuali Collaborazioni Coordinate e Continuative (aventi caratteristiche di esclusività, continuità, integrazione nell'organizzazione del Contraente) possono rientrare nel computo del COMAP ed essere assimilate, ai fini del calcolo, al costo del lavoro.

Resta fermo che la qualificazione delle relative prestazioni professionali dovrà essere effettuata dall'operatore economico in coerenza con la natura del rapporto contrattuale effettivamente instaurato, con le modalità di impiego delle risorse nell'ambito del progetto e con le istruzioni della documentazione di gara applicabile.

**QUESITO N. 68: Attività di ricerca e sviluppo di fattibilità per fasi e progetti futuri**

Il Bando prevede al punto D di pagina 4 che "l'eventuale soggetto affidatario della fase oggetto della presente procedura di affidamento dovrà impegnarsi a garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive del Programma in accordo ai risultati delle fasi in oggetto". Si chiede di confermare se all'interno della medesima proposta progettuale (e dello stesso budget di € 918.000,00) sia ammissibile includere attività di ricerca e sviluppo di fattibilità (studi tecnologici preliminari, analisi di scalabilità, valutazione di tecnologie abilitanti) finalizzate a preparare e a dare continuità a fasi successive del Programma o a progetti futuri ad esso correlati, purché tali attività siano funzionalmente integrate con gli obiettivi e i deliverable della fase oggetto del presente affidamento e non configurino di per sé un'iniziativa autonoma soggetta a separato finanziamento.

**RISPOSTA al QUESITO 68**

Con riferimento al quesito posto, si conferma quanto previsto dal punto D) della documentazione di gara, secondo cui l'eventuale soggetto affidatario dovrà garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive del Programma, in coerenza con i risultati conseguiti nella fase oggetto del presente affidamento.

Si precisa che la proposta progettuale deve essere riferita alle attività oggetto della presente procedura e finanziata nell'ambito del relativo budget, tenuto conto della natura del finanziamento in conto capitale e della finalizzazione dello stesso ad attività di ricerca e sviluppo, nonché coerente con il livello di maturità tecnologica richiesto, pari almeno a TRL 6.

Ne consegue che sono ammissibili attività di ricerca e sviluppo strettamente funzionali alla dimostrazione, validazione e consolidamento delle soluzioni tecnologiche oggetto della fase finanziata, ivi comprese attività di analisi, studio e verifica propedeutiche alla dimostrazione in ambiente rilevante, purché direttamente riconducibili ai deliverable e agli obiettivi della fase stessa.

Sono altresì ammissibili attività che, pur riferite alla fase oggetto del presente affidamento, contribuiscano in modo funzionale e non autonomo alla preparazione e alla continuità tecnologica delle successive fasi del Programma, purché ricomprese nei deliverable e negli obiettivi della fase finanziata.

Tali attività, ove incluse, non costituiscono elemento autonomo di valutazione né possono determinare obblighi o vincoli in relazione alle successive fasi del Programma, restando circoscritte al perimetro tecnico ed economico della presente procedura.

Non sono invece ammissibili attività configurabili come studi preliminari autonomi o iniziative di fattibilità svincolate dai deliverable del presente affidamento, né attività finalizzate esclusivamente a fasi successive o a sviluppi futuri del Programma non ricompresi nel perimetro dell'affidamento.

**QUESITO N. 69: Status PMI Innovativa o startup acquisito dopo la presentazione dell'offerta**

Con riferimento ai punteggi premiali On/Off per "Partecipazione di micro, piccole e medie imprese o partecipazione in RTI con enti di ricerca" (5 punti) e "Partecipazione di spin-off e start-up" (4 punti) di cui al paragrafo 12 del Bando, si chiede di confermare se tali status debbano essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta o se sia sufficiente che vengano acquisiti entro la data di stipula del contratto, considerata la validità della graduatoria di 18 mesi.

**RISPOSTA al QUESITO 69**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che i requisiti e gli status rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali "On/Off" di cui al paragrafo 12 del Bando devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta.

In particolare, gli status di micro, piccola e media impresa, ovvero di spin-off o start-up, rilevano ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio esclusivamente se sussistenti al momento della presentazione della proposta, in coerenza con la funzione selettiva e comparativa dei criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara.

**QUESITO N. 70: Registrazione/abilitazione in piattaforma di Organismo di Ricerca privato mandante di RTI costituendo**

Si chiede di confermare se, in caso di partecipazione in RTI costituendo, un Organismo di Ricerca privato, a partecipazione pubblica e affiliato ad Università, in qualità di mandante, debba registrarsi/abilitarsi autonomamente alla procedura su Net4Market, oppure se sia sufficiente l'abilitazione della mandataria/capogruppo designata.

**RISPOSTA al QUESITO 70**

Si richiama quanto già precisato nei precedenti chiarimenti n. 26 e n. 49.

In caso di partecipazione in RTI costituendo, è sufficiente che alla piattaforma risulti abilitata la sola mandataria, la quale provvede, tramite le funzionalità del portale di accreditamento, alla gestione della partecipazione e all'inserimento degli altri componenti del raggruppamento secondo le modalità previste dalla piattaforma stessa e dalla documentazione di gara.

**QUESITO N. 71: Allegati richiesti per la rappresentazione dei costi di progetto**

Si richiede di chiarire quali allegati debba compilare, ai fini della rappresentazione dei costi di progetto, un Organismo di Ricerca privato, a partecipazione pubblica e affiliato ad Università, che partecipi come **mandante di RTI costituendo**.

In particolare, si chiede se tale soggetto debba compilare, insieme all'Allegato 3C per costi orari del personale di enti scientifici, anche l'Allegato 3E – Format SUBCO.

#### **RISPOSTA al QUESITO 71**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che, ai fini della rappresentazione dei costi di progetto, l'Organismo di Ricerca privato a partecipazione pubblica e affiliato ad Università, che partecipi in qualità di mandante in RTI costituendo, è tenuto alla compilazione sia dell'Allegato 3C sia dell'Allegato 3E – Format SUBCO.

In particolare, l'Allegato 3C deve essere utilizzato per la determinazione e rappresentazione dei costi orari del personale secondo le modalità previste per gli enti scientifici, mentre l'Allegato 3E – Format SUBCO deve essere compilato per la corretta rappresentazione dei costi riferiti a soggetti subcontraenti o comunque a prestazioni esterne, secondo le indicazioni della documentazione di gara.

Resta fermo che la compilazione dei suddetti allegati deve avvenire in coerenza con la struttura del raggruppamento e con le modalità di imputazione dei costi previste dalla *lex specialis*.

#### **CHIARIMENTO N. 72: Compilazione DGUE telematico**

La presente per informare che non è necessaria la compilazione del DGUE telematico.

Il RUP  
Maria Libera Battagliere